



**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

**- Sezione Prima Civile -**

Il Giudice,

vista la domanda per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. c.c.i., depositata in data 21.11.2022 da Stefania GALLO (c.f. GLL SFN 60T66 B180 E); verificate preliminarmente la documentazione allegata e le condizioni richieste dall'art. 69 c.c.i. e ritenuta la domanda ammissibile; visto l'art. 70 c.c.i.

dispone:

- a) la pubblicazione della domanda e del piano sul sito web del Tribunale di Alessandria solo per estratto;
- b) la comunicazione integrale della domanda e del piano, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori, entro trenta giorni dal deposito della domanda stessa, unitamente al piano e al presente decreto.

Avverte a tale scopo i creditori:

- che debbono comunicare all'o.c.c. un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito nella Cancelleria del Tribunale;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'o.c.c. indicato nella comunicazione;
- che sulla base delle eventuali osservazioni pervenute e delle modifiche apportate, in conseguenza di esse, dall'o.c.c., questo Giudice disporrà sull'omologa del piano, dopo averne verificato l'ammissibilità giuridica e la fattibilità, con efficacia vincolante per tutti i creditori; in particolare, il piano potrà essere ugualmente omologato, pur quando ne sia stata



contestata la convenienza, se questo Giudicante riterrà che comunque il credito del creditore che ha formulato contestazioni potrà essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa della liquidazione del patrimonio della debitrice, in tutto o in parte;

- che l'eventuale sentenza di omologa del piano, da comunicarsi a cura dell'o.c.c., è reclamabile a norma dell'art. 51 c.c.i. alla Corte d'Appello di Torino;
- che analogamente, il diniego di omologa del piano è reclamabile a norma dell'art. 50 c.c.i. alla Corte d'Appello di Torino;
- che in caso di frode della debitrice, potrà essere presentata domanda dai creditori per l'apertura della liquidazione controllata, a norma degli artt. 268 ss. c.c.i.;
- che infine, con l'eventuale decreto di diniego di omologa, verranno meno le misure protettive di cui oltre;

dispone altresì

che la Cancelleria, non appena decorsi i termini dell'art. 70, co. 6, per la relazione dello o.c.c., rimetta il fascicolo a questo Giudice per il giudizio di omologa, unitamente alle eventuali osservazioni dei creditori, alla relazione ed alla eventuale proposta dell'o.c.c. (non vi è infatti fissazione di udienza camerale, diversamente da quanto avveniva nel vigore dell'abrogato art. 12 bis l. 3/2012);

\* \* \*

- *omissis* -

P.Q.M.

Sospende, fino alla conclusione della procedura con la sentenza di omologa del piano o con il decreto di diniego di omologa, l'efficacia dei seguenti atti negoziali/provvedimenti esecutivi:

- cessione del quinto dello stipendio, creditore Intesa San Paolo S.p.a., importo mensile di € 266,00; prestito con IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.a., decorrenza 11/11/2015 e scadenza maggio 2026, per importo mensile di € 255,00;
- assegnazione somme pignoramento presso terzi R.G.E. n. 164/2017, creditore Catto



Roberto, scadenza maggio 2025, importo mensile di € 186,40;

– assegnazione somme pignoramento presso terzi R.G.E. n. 638/2018, creditore So.fi S.r.l. (già Leo S.a.s. di Italo Sclavi), scadenza ottobre 2027, importo mensile di € 74,22.

Ai creditori cessionari del credito, interessati dalla misura protettiva di cui sopra, verrà data comunicazione del presente decreto a cura dell'o.c.c. designato.

Si comunichi.

Alessandria, 25/11/2022

Il Giudice

Dott. Corrado Croci

ESTRATTO CONFORME PER PUBBLICAZIONE

